

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1997

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARGENTIN, AMODDIO, ANTEZZA, BASSO, DE MENECH, DE MICHELI, GIACOBBE, GIUSEPPE GUERINI, IORI, MANFREDI, MANZI, MARANTELLI, MARCHI, MELILLI, META, MONGIELLO, PIAZZONI, RAMPI, REALACCI, SCALFAROTTO, VALERIA VALENTE, VENITTELLI, VENTRICELLI, ZANIN, ZAPPULLA

Disposizioni per l'istituzione della figura professionale dell'interprete della lingua dei segni italiana

Presentata il 24 gennaio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Parlamento europeo ha attribuito una posizione preminente al riconoscimento della figura professionale dell'interprete della lingua dei segni, quale indispensabile strumento per favorire l'integrazione delle persone sorde nella società. L'inerzia del nostro Paese in questo campo costituisce un *vulnus* considerevole, visto che oggi non è sempre garantito il diritto delle persone sorde ad avere il supporto di una figura professionale competente, specialmente nelle scuole, dove spesso gli insegnanti di sostegno, non hanno una specifica preparazione nella lingua dei segni italiana (LIS), nelle università, nei tribunali e nelle fasi istruttorie di indagine (in

conformità a quanto predisposto dall'articolo 2 della direttiva 2010/64/UE e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 1999, che estende l'applicazione dell'articolo 119 del codice di procedura penale), negli atti notarili ai sensi della legge notarile n. 89 del 1913.

Inoltre i vari contratti di servizio del servizio pubblico radiotelevisivo hanno previsto un aumento delle ore da tradurre in LIS.

Ad oggi sei regioni italiane nonché diverse province e comuni hanno approvato leggi e normative locali che regolano l'utilizzo della LIS per l'attivazione di servizi pubblici di accessibilità.

Da questi elementi si riesce a ben comprendere che è indispensabile, per un fattivo utilizzo della LIS, l'istituzione della figura professionale dell'interprete di tale lingua.

Fino a questo momento i corsi per la formazione degli interpreti della LIS sono stati organizzati da varie associazioni o cooperative che si occupano della materia, ma mancano di un insegnamento uniforme che dia certezza sulla formazione conseguita, a prescindere dalla scelta dell'ente, e che svolga una funzione di garanzia sulla qualificazione professionale, considerata anche la rilevanza pubblica del servizio offerto.

Conseguentemente, la presente proposta di legge individua i necessari percorsi da un punto di vista procedurale e formativo.

Da una parte, quindi, si prevede l'istituzione del Registro nazionale delle associa-

zioni degli interpreti della LIS, presso il Ministero della giustizia — in linea anche con la futura riforma delle professioni, e con quanto previsto dalla legge n. 4 del 2013 — al fine di garantire l'idoneità delle organizzazioni che assicurano la formazione di tali figure professionali, espletando un servizio di pubblico interesse, in conformità alla predetta legge n. 4 del 2013.

Dall'altra parte, si prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predisponga un Piano nazionale didattico in ambito universitario nel quale siano definiti gli insegnamenti, i programmi, le modalità operative, il monte ore dei corsi di formazione e le competenze degli interpreti della LIS, nonché le procedure di verifica per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio professionale a livello nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Riconoscimento dell'interprete della lingua dei segni italiana).

1. La Repubblica riconosce l'interprete della lingua dei segni italiana (LIS), quale professionista specializzato nella traduzione e interpretazione della LIS, ai sensi dell'articolo 2.

ART. 2.

(Figura professionale dell'interprete della LIS).

1. L'interprete della LIS è la figura professionale in grado di garantire l'integrazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione con modalità visivo-gestuali codificate delle espressioni utilizzate nella lingua orale o in altre lingue dei segni.

2. È competenza dell'interprete della LIS la traduzione, l'interpretariato e l'interpretazione sia simultanea sia consecutiva dalla LIS alla lingua orale italiana e viceversa, ovvero, qualora rientri nelle sue competenze, dalla LIS ad altre lingue orali straniere e viceversa, o dalla LIS ad altre lingue dei segni e viceversa.

ART. 3.

(Registro delle associazioni degli interpreti della LIS).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia istituisce, con proprio decreto, il Registro nazionale delle associazioni degli interpreti della LIS, di seguito denominato « Registro ».

2. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, le associazioni degli interpreti della LIS devono essere riconosciute con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), al quale è affidata l'istruttoria della domanda ai fini del riconoscimento.

3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2, il CNEL valuta la conformità degli statuti delle associazioni al Piano didattico nazionale predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 5, la loro attività sul territorio e le norme di deontologia professionale.

4. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni degli interpreti della LIS garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

5. Le associazioni di cui al presente articolo promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del predetto codice.

6. Le associazioni di cui al presente articolo promuovono l'adozione di strumenti di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, cui i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, al fine di risolvere la controversia con le modalità previste dall'articolo 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché per ottenere informazioni generali relative all'attività professionale degli interpreti della LIS.

ART. 4.

(Attestato di abilitazione).

1. L'attestato di abilitazione all'esercizio della professione di interprete della

LIS, rilasciato ai sensi di quanto disposto dal Piano didattico nazionale di cui all'articolo 5, garantisce la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e deontologica, nonché un adeguato aggiornamento professionale.

2. Ai fini del rilascio dell'attestato di cui al comma 1, il professionista deve essere in possesso di un'idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della professione.

ART. 5.

(Piano didattico nazionale).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone il Piano didattico nazionale per la formazione professionale degli interpreti della LIS in ambito universitario e con riconoscimento nazionale, stabilendo, in particolare, i requisiti formativi dei candidati per l'accesso ai corsi, il monte ore e i programmi di studio dei corsi di formazione, la definizione dei programmi di studio nonché dei corsi di aggiornamento professionale e le modalità per il rilascio dell'attestato di abilitazione di cui all'articolo 4.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0018970